

Causa Gianvito c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 12 giugno 2007 (ricorso n. 27654/03)

(constata la violazione degli articoli 8 e 13 CEDU, relativi, rispettivamente, alla libertà di corrispondenza e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.)

Fatto. Ricorso presentato per violazione dell'art. 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*), 6, par. 1 (*diritto ad un processo equo*) e 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*) CEDU. Il ricorrente lamentava in particolare: che, a seguito dell'iscrizione del suo nome nel registro dei falliti non aveva più potuto svolgere alcuna attività professionale o commerciale; che fosse eccessiva la durata della procedura per ottenere la riabilitazione; che fosse violato il diritto ad un ricorso effettivo, stante l'impossibilità di impugnare i provvedimenti concernenti le incapacità disposte nei suoi confronti.

Diritto. La Corte ha ritenuto che, in virtù della automaticità dell'iscrizione del nome del fallito nel relativo registro e dell'assenza di una valutazione e di un controllo giurisdizionale sull'applicazione delle incapacità in questione, così come del lasso di tempo previsto per il conseguimento della riabilitazione, l'ingerenza prevista dalla legge sul fallimento nel diritto al rispetto della vita privata dei ricorrenti sia incompatibile con la Convenzione. Pertanto, ha dichiarato la violazione degli articoli 8 e 13 CEDU, anche in ragione dell'assenza di una valida giustificazione da parte del Governo.

Relativamente alla violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione, la Corte ha dapprima affermato che la doglianza relativa alla violazione del diritto ad un ricorso effettivo, relativamente alla prolungata limitazione del diritto al rispetto della corrispondenza, dovesse essere esaminata unicamente sotto il profilo dell'art. 13 CEDU. Rilevato che la questione sollevata era analoga a quella affrontata nella causa *Bottaro c. Italia*,¹ la Corte ha quindi dichiarato la violazione del suddetto articolo, anche in ragione del fatto che il Governo non aveva fornito argomentazioni ritenute sufficienti.

Infine, considerato che la mera constatazione della violazione costituisce nella fattispecie una equa soddisfazione, sufficiente a riparare ai danni morali subiti, la Corte ha liquidato a favore del ricorrente la somma di € 1.150,00 per le spese sostenute, mentre ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni materiali non avendo rilevato il nesso di causalità fra le violazioni contestate e il danno subito.

¹ Nella causa *Bottaro c. Italia* (sentenza 17 luglio 2003 – ricorso n. 56298/00) la Corte ha constatato la violazione dell'art. 13 della CEDU, in quanto i mezzi di impugnazione previsti dalla legge fallimentare agli artt. 26 e 36 non costituiscono un rimedio esperibile avverso la prolungata restrizione del diritto al rispetto della corrispondenza.